




FUTURA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

PNRR ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 10 giugno 2024 alle ore 13.00 nell'ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Don G. Minzoni di Argenta viene sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto già approvato dai Revisori dei conti in data 04/06/2024

L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Reggente

Prof. Diego Nicola Pelliccia

PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Giordano Silvia


Sig.ra Michellini Marina

FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO PROTOCOLLO 0008165 - 10/06/2024 - II.10 - I



FUTURA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

PNRR ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni"

Via XVIII Aprile 2/a – 44011 Argenta (FE) - uffici di segreteria in via Matteotti 24/d Argenta - tel. 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it - C.F.93085180383 – codice univoco UFTNLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Aggiornato secondo le disposizioni di cui al CCNL di comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21, entrato in vigore il 19/01/2024

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Don Giovanni Minzoni" di Argenta (FE).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2023/24-2024/25-2025/26, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2026, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
 - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11);
 - i criteri per l'assegnazione del personale docente ai plessi dell'istituzione scolastica.

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 22/02/2021 fra il dirigente scolastico (I.S.) e le OO.SS., nonché del conseguente Regolamento prot. n. 4336 del 13/04/2021.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi;
 - il personale ATA sia assegnato a plessi in cui siano presenti almeno 2 unità di personale nello stesso turno.
2. I criteri per individuare le già menzionate fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo di oltre 30 minuti rispetto all'orario di lavoro riportato nel piano delle attività del personale ATA;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente di oltre 30 minuti rispetto all'orario di lavoro riportato nel piano delle attività del personale ATA.

Art. 15-bis – Criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi dell'istituzione scolastica

1. Considerato che questa istituzione scolastica possiede plessi situati nelle seguenti frazioni del Comune di Argenta:
 - Argenta
 - San Biagio
 - Filo
 - Longastrino,i docenti saranno assegnati ai plessi sulla base dei seguenti criteri:
 - Salvaguardia della continuità didattica, purché non siano state rilevate criticità reiterate con le famiglie o con il personale scolastico del plesso;
 - Precedenze per disabilità o gravi motivi di salute;
 - Maggior punteggio nella graduatoria di istituto.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Il personale docente, educativo e ATA ha diritto a non essere contattato nei seguenti giorni e orari:
 - a. tutti i giorni, dalle ore 19 alle ore 7 del giorno successivo;
 - b. dalle ore 19 del venerdì alle ore 7 del lunedì;
 - c. dalle ore 19 di ogni giorno prefestivo fino alle ore 7 del primo giorno feriale successivo;
 - d. dalle ore 19 del giorno precedente all'inizio delle ferie alle ore 7 del giorno in cui è prevista la ripresa del servizio.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per l'a.s. 2023/2024, viene assegnata a questa Istituzione Scolastica, quale fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), la somma di € 66.928,44. Tale importo, Lordo Dipendente, comprende le quote relative a:

per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 41.340,87
per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 833,29
per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.024,63
per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.612,33
per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.318,57
per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti economie a.s. 2022-2023	€ 835,89
per la valorizzazione del personale scolastico	€ 12.682,77
Totale MOF	€ 66.928,44

3. La determinazione del fondo dell'istituzione scolastica (FIS) risulta come dalla seguente tabella:

PARAMETRI CALCOLO	ORGANICO DIRITTO
DOCENTI	93
ATA	23

QUANTIFICAZIONE DEL FIS	LORDO DIPENDENTE
Punti di erogazione del servizio (7)	13.486,58 €
Posti complessivi in organico (117)	27.854,29 €
TOTALE FIS A.S. 2023/24	41.340,87 €
TOTALE FIS da ripartire con economie anno scolastico 2022/23	42.176,76 €

Alla quota comune del Fondo sono stati aggiunti i residui dell'a.s. 2022-2023 e vanno sottratti l'Indennità di Direzione del DSGA e i compensi per il primo e il secondo collaboratore del dirigente scolastico. In tal modo si determina la quota da ripartire:

INDENNITÀ DSGA	5.743,80 €
I e II COLLABORATORE DS	3.640,00 €
TOTALE FIS DA RIPARTIRE	32.792,96 €

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 22, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività riportate nel funzionigramma di istituto e di seguito specificate:
 - a. area organizzazione: € 21.728,00;
 - b. area qualità: € 2.837,33;
 - c. area didattica: € 1.605,34;
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa: € 391,61.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definiti i criteri di assegnazione delle risorse al personale ATA di cui al comma 2 dell'art 21, riportati di seguito:
 - flessibilità oraria;
 - disponibilità accertata al supporto per le attività/progetti inseriti nel PTOF/POF;
 - continuità nell'incarico in corso anno;
 - effettuazione di turni e di orario di lavoro flessibile collaborazione offerta alle attività e ai progetti del POF - maggiore carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti;
 - Pulizia uffici intensificazione del lavoro per disponibilità quotidiana alla pulizia degli uffici;
 - Supporto alunne e alunni con disabilità;
 - Progetto frutta a colazione;
 - Manutenzioni ordinarie/ supporto specializzato per plessi e uffici.

La quota destinata al personale ATA viene divisa proporzionalmente sulla base del numero del personale, tenuto conto del maggior carico di lavoro che nel presente anno scolastico grava sui collaboratori scolastici, come riportato nella tabella seguente:

Quota FIS ATA	Unità	Compenso L.D. €
Assistenti amministrativi	5	1.200,00
Collaboratori Scolastici	22	5.030,66
Totale		6.230,66

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett.e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'anno scolastico 2023/24 le risorse individuate corrispondono a € 12.682,77.
3. Si è inteso distribuire il fondo di cui al presente articolo con le percentuali derivanti dai numeri dell'organico docenti e ATA: una parte destinata al personale docente, pari

l'accesso alla struttura scolastica, uso dei servizi igienici e cura personale. Cura l'accoglienza giornaliera ed il rapporto con alunne e alunni in difficoltà, adottando un comportamento positivo ed accogliente. Svolge compiti di coordinamento delle attività suddette, promuovendo la partecipazione ed il senso di responsabilità dei colleghi in materia di supporto agli alunni diversamente abili.

Art. 30 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023

1. Per l'a.s. 2023/24 non sono stati assegnati fondi a questa istituzione scolastica finalizzati a retribuire le figure del docente tutor e orientatore. Le attività di coordinamento della progettazione e dello svolgimento dei moduli di didattica orientativa in capo ai singoli consigli di classe, declinando la progettazione deliberata dal Collegio dei Docenti, sono ricomprese nei compiti dei coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla partesindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 34 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Argenta, lì 10/06/2024

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMPONENTE RSU



IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof. Diego Nicola Pelliccia